



Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI)

Modifica del 14 febbraio 2024

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sugli emolumenti LStrI è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3

³ Nell'ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può aumentare o ridurre gli emolumenti per i cittadini di determinati Stati qualora un accordo internazionale lo preveda.

Art. 13 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In deroga al capoverso 1 lettera c, i visti non sono rilasciati gratuitamente ai titolari di passaporti ufficiali validi di un determinato Stato qualora un accordo internazionale lo preveda. Non è applicabile il capoverso 1 lettera i. Sono fatti salvi gli obblighi internazionali della Svizzera in quanto Stato ospite di conferenze e di organizzazioni internazionali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.

14 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 142.209

